

REPERTORIO ATTI N. _____ DEL _____

ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETÀ DELLA SALUTE AREA PRATESE E HUMANITAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTA "VILLA BORDONI" DI PRATO, A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ, DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022.

L'anno duemilaventiuno (2021) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

- **l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, rappresentata dal dott. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale, nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale;
- **la Società della Salute Area Pratese**, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Via Roma, 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS;

E

- **Humanitas Società Cooperativa Sociale**, Codice Fiscale 01953700489 e Partita IVA 00276220977, con sede legale in Prato, Via Nazario Sauro n.11, nella persona del proprio rappresentante legale, Dott. Alessio Nincheri, nato a Prato il 19/07/1974, C.F. NNCLSS74L19G999B, domiciliato per la carica presso la sede della struttura, quale soggetto gestore della Struttura Residenziale nella Comunità di Alloggio Protetta per Disabili "Villa Bordonì", ubicata in Carmignano (PO), Via Vergheretana, 83, nel prosieguo semplicemente indicata come "Struttura"; *il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;*

VISTI

- il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421" e success. modif. e integr.;
- la Legge n. 328 dell'8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D.P.C.M. 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la delibera G.R.T. n. 466 del 07/05/2001 "Accordo per le Residenze Assistenziali per disabili (RSD) e Comunità Alloggio protette per disabili";
- la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e success. modif. e integr.;

- la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” e success. modif. e integr.;
- la L.R.T. n. 66 del 18/12/2008 istitutiva del Fondo per la Non Autosufficienza;
- la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009” *Accreditamento dei servizi alla persona*” e success. modif. e integr;
- la deliberazione G.R.T. n. 206 del 23/02/2010 “*Regolamento di attuazione della legge 82/2009*”;
- il D.P.C.M. 12/01/2017 “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza*”;
- il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R) e s.m.i.;
- il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il FOCUS 2 “*Dedicato alle persone con disabilità*”;
- la deliberazione G.R.T. n. 1476 del 21/12/2018 “*Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Associazione dei Centri di riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019-2020-2021*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- l’art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
- l’art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30/01/2019 “*Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni*”;
- la delibera del Direttore Generale n.308 del 21.02.2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio-assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;
- la delibera Assemblea SdS Area Pratese n. 24 del 09/12/2019 “*Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.*”, approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019. Elenco servizi e attività in gestione diretta dal 01.01.2020”.

PREMESSO CHE

- il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone disabili, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;
- l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie e si assume i relativi oneri;

- per la Zona Distretto Pratese la SdS Area Pratese è competente per le prestazioni socio-assistenziali, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. e si assume i relativi oneri;
- la Struttura è stata autorizzata al funzionamento quale Comunità Alloggio Protetta per adulti disabili dal Comune di Carmignano ai sensi della normativa regionale vigente (autorizzazione PG n. 150 del 29/12/2006) e la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con Atto Comune di Carmignano PG 27 del 03/02/2014;
- Il soggetto gestore della Struttura sotto la propria responsabilità dichiara che:
 - a) la Struttura è in possesso dei requisiti previsti dall'accreditamento per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b) al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - c) il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
 - d) il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R, e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
 - e) la capacità attuale della Struttura, prevista nell'autorizzazione è di n. 13 posti di tipo residenziale (ambosessi);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

1.1. Richiamo validità premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2. Utilizzo posti

L'Azienda e la SdS, in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura, utilizzano i posti residenziali nell'ambito dei posti autorizzati n. 13.

1.3. Prestazioni, tipologia modulare, utenza.

L'Azienda e la SdS si avvalgono dei posti autorizzati per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale, per persone adulte disabili accertate Legge 104/92 artt. 3 e 4 e/o con problemi di disagio psico sociale e di adattamento sociale valutati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) territorialmente competente secondo le procedure vigenti per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo.

La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza sociosanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

Il gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

2.1 Adempimenti generali

La Struttura si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;

- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Responsabile di Struttura, per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del DPGR 9/1/18-2/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Responsabile di Struttura rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari, l'assistito, il tutore legale e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;
- a garantire, in osservanza al regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con DPGR 9/1/18-2/R, i requisiti strutturali, organizzativi e professionali ivi previsti.
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura, dando di tale polizza formale comunicazione all'Ente gestore (Azienda/ SdS), secondo le disposizioni contenute nella deliberazione DG 308/2019;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi dell'Ente gestore (Azienda/ SdS), i casi di decesso e dimissioni, anche per segnalare la disponibilità di posti letto;
- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona;
- ad aggiornare il proprio regolamento interno e la Carta dei Servizi secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

2.2 Adempimenti relativi alla documentazione

La Struttura dovrà assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con DPGR 9/1/18 – 2/R;

- progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- registro delle presenze giornaliero delle persone accolte (secondo modalità anche informatiche in base alle indicazioni dell'Azienda e SdS);
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- tabella dietetica;
- registro delle terapie individuali;
- diario delle attività quotidiane strutturate;
- registro degli ausili in dotazione;
- autorizzazione al funzionamento;
- registro clinico del medico di medicina generale;
- cartella infermieristica;
- e infine tutto quanto previsto dalla LR 82/2009 e relativo regolamento attuativo.

2.3 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 1 del presente contratto (oggetto) limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.

Il trattamento dei dati da parte della Azienda USL Toscana Centro e della SdS Area Pratese, quali Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003.

La Cooperativa Humanitas si impegna e obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso e/o in relazione ai dati personali che i Titolari del trattamento metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dai Titolari del trattamento alla Cooperativa Humanitas per l'esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato alla presente sub A.

Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

In relazione alla presente convenzione, l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Area Pratese si qualificano quali Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg.UE 2016/679 e, per quanto di competenza, provvederanno con unico atto (allegato sub A) alla formale designazione/nomina del Responsabile ai sensi dell'art. 28 Reg.UE citato.

In particolare: l'Ente gestore (Azienda/SDS), per quanto attiene rispettivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale presso la Struttura, comunicheranno i dati personali a quest'ultima.

Referente unico per la verifica e il rispetto del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione nonché per il rispetto degli obblighi specificati nell'atto di nomina sarà l'Ente gestore.

2.4 Orario del servizio

Per il servizio residenziale l'orario di funzionamento è per 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno.

2.5 Organizzazione della vita comunitaria

La Struttura si impegna a garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d'affezione.

La Struttura si impegna altresì a quanto già indicato al precedente art. 2.1. e a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

2.6 Tutela della salute

Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.

La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

La Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.

La Struttura è tenuta altresì:

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale o il 118;
- c) a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all'utente;
- d) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
- e) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

2.7 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

La Struttura garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione la Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

ART. 3 – PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE

3.1 Accesso preferenziale

La Struttura mette a disposizione, senza impegno ad utilizzarli, i propri posti autorizzati, in via prioritaria a utenti della Zona Distretto/SdS Pratese e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Zone distretto/SSddSS dell'Azienda Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende sanitarie e/o a privati cittadini.

3.2 Ingresso in struttura

L'ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), definito dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) secondo le indicazioni regionali.

Per l'ammissione, il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa all'ingresso rilasciata dai competenti servizi sociosanitari nella quale viene indicata la Struttura, il periodo autorizzato, l'importo della quota sanitaria e l'importo della quota sociale a carico del cittadino e l'eventuale quota di compartecipazione a carico dei Comuni/SdS.

La Struttura, accertata la regolarità della documentazione (Piano Assistenziale Personalizzato - P.A.P, le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, l'impegnativa al ricovero), accoglie l'ospite dandone comunicazione all'Ufficio che ha emesso l'autorizzazione, entro un giorno lavorativo dall'inserimento.

Qualora sia richiesto all'utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di un contratto di natura privatistica per regolamentare i rapporti ospite-Struttura, si precisa che tali accordi non possono, comunque, risultare contrastanti con quanto contenuto nel presente accordo contrattuale.

Con la stipula dell'accordo contrattuale la Struttura si impegna al rispetto di quanto sopra detto.

3.3 Dimissioni

La Struttura comunica ai servizi amministrativi territorialmente competenti la dimissione dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.

La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo tutore legale, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) che determini la necessità di diversa assistenza;
- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari e/o tutore legale con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Responsabile della Struttura.
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale a carico dell'assistito da oltre 2 mesi, con preliminare presa in carico da parte dei servizi competenti al fine di garantire la continuità assistenziale.

ART. 4 - IMPORTO RETTA, RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE LIQUIDAZIONE

4.1 Retta giornaliera

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a carico dell'Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito/Comune di residenza/SdS.

Per il servizio residenziale, la retta giornaliera è:

- Euro 157,50 (escluso IVA se dovuta) per modulo residenziale BASE
- Euro 187,18 (escluso IVA se dovuta) per modulo residenziale MEDI
- Euro 252,02 (escluso IVA se dovuta) per modulo residenziale GRAVI.

4.2 Quota sanitaria

Il corrispettivo di parte sanitaria è:

- Euro 126,00 (escluso IVA se dovuta) per Residenziale **BASE**.
- Euro 149,74 (escluso IVA se dovuta) per modulo residenziale **MEDI**.
- Euro 201,62 (escluso IVA se dovuta) per modulo residenziale **GRAVI**

4.3 Quota sociale

Il corrispettivo della quota sociale è:

- Euro 31,50 (escluso IVA se dovuta) per modulo residenziale **BASE**.
- Euro 37,44 (escluso IVA se dovuta) per modulo residenziale **MEDI**.
- Euro 50,40 (escluso IVA se dovuta) per modulo residenziale **GRAVI**.

L'importo della quota sociale corrisponde alle prestazioni sociali come indicato nel successivo art. 6.

La quota sociale è completamente a carico dell'ospite, salvo diversa determinazione espressa nell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del DPCM 159/2013 e regolamenti territorialmente vigenti. L'ente gestore Azienda/SdS, secondo quanto disposto nella deliberazione Assemblea dei Soci SdS Area Pratese n.23 del 18/05/2021, provvederà ad effettuare annualmente un aggiornamento della compartecipazione in base all'ISEE socio-sanitario per prestazioni residenziali presentato dal beneficiario, o da altro soggetto avente titolo, dandone informativa alla Struttura e contestualmente all'utente e/o ai familiari e/o al tutore legale.

La Struttura emetterà a carico dei soggetti tenuti al pagamento della quota sociale regolare fattura mensile relativa alla quota sociale prevista a loro carico.

La Struttura non può prevedere ulteriori oneri a carico dell'utente per le prestazioni di cui all'articolo 6.

4.4 Ricovero ospedaliero ed altre assenze

Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura.

Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni (di calendario) o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, (di calendario) verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale, ferma restando la compartecipazione dell'utente se uguale o inferiore a tale percentuale.

In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni (di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni (di calendario), è assicurato il mantenimento del posto letto.

In caso di ricoveri superiori a 30 giorni (di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni (di calendario) il servizio amministrativo dell'Azienda/SdS concorda il mantenimento del posto con oneri stabiliti in misura percentuale sulla quota sociale a carico dell'assistito, sentiti i dirigenti medici competenti.

4.5 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura

La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare le fatture ai servizi competenti dell'Ente gestore (Azienda/SDS), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anticipando per e-mail al servizio amministrativo territorialmente competente la fattura e contestualmente il rendiconto delle presenze/assenze con i nominativi dei singoli utenti corredata da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile della Struttura ai sensi del DPR 445/2000.

Qualora questi elementi non siano forniti non sarà predisposto il regolare pagamento.

L'Azienda USL Toscana centro provvederà all'emissione dell'ordine di acquisto tramite il sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) – Decreto MEF del 27/12/2019.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi): Codice Univoco della ZD Pratese "C27NVZ".

Sarà emessa all'Azienda la fattura relativa alla quota sanitaria, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, la tipologia di servizio. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

Nel caso di compartecipazione del Comune al pagamento della quota sociale dell'utente, sarà emessa all'Azienda/SdS la fattura relativa alla quota sociale, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicando gli stessi dati e seguendo le modalità suddette.

Entro lo stesso termine, la Struttura emetterà il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

La quota di compartecipazione alla retta di parte sociale è quella stabilita nell'impegnativa redatta dal Servizio Amministrativo competente per territorio e non può essere affatto modificata nell'importo, salvo richiesta motivata di revisione del valore calcolato.

4.6 Modalità e termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e previo accertamento di:

- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).

Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192 e smi e cioè entro n. 60 giorni dal ricevimento della fattura in SDI.

Relativamente agli importi a carico della Comune di residenza, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda/SdS.

Non è ammesso nessun automatismo relativo ad eventuali variazioni ISTAT.

ART. 5 - QUOTA SANITARIA: SERVIZI E FORNITURE

La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.

È onere della Struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

In particolare, la Struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbimento (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La Struttura si impegna altresì a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, Delibera Giunta Regione Toscana n. 208/2016).

ART. 6 – QUOTA SOCIALE: SERVIZI E FORNITURE

Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti degli assistiti, il vitto, il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.

Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati o rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari o dal tutore legale, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla Struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell'autorizzazione all'ingresso/contratto di ospitalità.

La Struttura in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.

In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o dal suo tutore legale della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona.

ART. 7 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla Struttura ed assumono informazioni dirette dal Responsabile, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari o tutori legali, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

ART. 8 – DEBITO INFORMATIVO

La Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.

La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Azienda al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

La Struttura, qualora decida volontariamente di aderire a questa rilevazione, può inviare, ogni tre mesi, alla Commissione competente, l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.

La Struttura si impegna a fornire i dati necessari ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione Toscana secondo tempi e modalità da questa stabiliti.

La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla Struttura, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.

La Struttura si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati della Comunità Alloggio presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24.

a) **STS11 dati della struttura** - la struttura comunica al verificarsi, le variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail.

b) **STS24 flussi di attività** - la struttura comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell'azienda, numero di giornate.

ART. 9 – DURATA

Il presente contratto ha durata annuale, entra in vigore il 1 luglio 2021 e scade il 30 giugno 2022, salvo minor termine in caso di stipula di convenzione per la nuova progettualità.

Nel caso di eventuali variazioni autorizzative, la struttura si impegna ad adeguare di conseguenza gli standard di gestione come indicati all'art. 2.1, mentre la ASL ed SdS recepiranno le variazioni intervenute, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 10 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla struttura per le prestazioni rese.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.

In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei modelli STS11 e STS24, di cui all'art. 8 punto 6, entro i termini temporali previsti, saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento degli interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO

Previo contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 8;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento socio-sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 – NORMATIVA E FORO COMPETENTE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Prato.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la Struttura è O.N.L.U.S. di diritto, come disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Con eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti, nonché progetti di particolare rilievo assistenziale tra le parti, anche a garanzia della loro necessaria continuità.

ALLEGATI:

Allegato 1)

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto,

per l'Azienda USL Toscana centro - Il Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese <i>(firmato digitalmente)</i>
Per la Società della Salute Area Pratese – Il Direttore dott.ssa Lorena Paganelli <i>(firmato digitalmente)</i>
Per Humanitas Società Cooperativa Sociale - Il rappresentante legale dott. Alessio Nincheri <i>(firmato digitalmente)</i>